

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07313/2023 REG.RIC.
N. 07314/2023 REG.RIC.
N. 07438/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7313 del 2023, proposto da

Espansione S.r.l., Editrice T.N.V. S.p.A., Retesette S.p.A., Rete 7 S.r.l., Rtv 38 S.p.A., Telelombardia S.r.l., Telecity S.r.l., Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., Canale 9 S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Massimo Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Tommaso Di Nitto in Roma, via Antonio Gramsci, 24;

contro

Esperia Tv S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

R.T.P. Radio Televisione Peloritana S.r.l., Associazione Tv Locali, Videolina S.p.A., non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 7314 del 2023, proposto da Videolina S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Massimo Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Tommaso Di Nitto in Roma, via Antonio Gramsci, 24;

contro

Esperia Tv S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

R.T.P. Radio Televisione Peloritana S.r.l., Associazione Tv Locali, Espansione S.r.l., Editrice T.N.V. S.p.A., Retesette S.p.A., Rete 7 S.r.l., Rtv 38 S.p.A., Tel lombardia S.r.l., Telecitv S.r.l., Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., Canale 9 S.r.l., non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 7438 del 2023, proposto da Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Videolina Spa, Esperia Tv Srl, Rtp Radio Televisione Peloritana S.r.l.,

Associazione Tv Locali, Espansione S.r.l., Editrice Tnv Spa, Retesette Spa, Rete 7 S.r.l., Rtv 38 Spa, Telelombardia S.r.l., Telecity S.r.l., Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., Canale 9 S.r.l., non costituiti in giudizio;

Esperia Tv S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

quanto al ricorso n. 7313 del 2023:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Prima) n. 10830/2023, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 7314 del 2023:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Prima) n. 10830/2023, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 7438 del 2023:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Prima) n. 10830/2023, resa tra le parti;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Esperia Tv S.r.l. e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio-Roma n. 10830/2023, di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2023 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Tommaso Di Nitto, Patrizio D'Andrea in dichiarata delega dell'avv. Massimo Luciani, Massimo Romano, e Alessia Urbani Neri dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto che:

- in via preliminare, deve essere disposta la riunione degli appelli in epigrafe indicati, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 96 c.p.a.);
- le questioni sottese ai motivi di appello, stante la loro complessità, necessitano di un adeguato approfondimento da demandare alla successiva fase a cognizione piena;
- è in ogni caso necessario integrare il contraddittorio nei confronti delle imprese inserite nell'avversata graduatoria, aventi potenziale qualità di soggetti controinteressati;
- anche alla luce di tale circostanza, nonché all'esito del bilanciamento dei diversi interessi sottesi alla causa - dovendosi ritenere preferibile per tutte le parti in causa addivenire celermente al definitivo assetto della causa - appare adeguato accogliere l'istanza cautelare al solo fine di una immediata fissazione dell'udienza di discussione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, del c.p.a.;
- preso atto del rilevante numero di imprese inserite nell'avversata graduatoria, occorre, ai sensi degli artt. 41, comma 4, c.p.a, autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, degli atti di appello, della sentenza appellata, dei provvedimenti impugnati in primo grado e della presente ordinanza, dandone prova, mediante deposito in segreteria, nei successivi quindici giorni;
- le spese di lite della presente fase possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) così provvede:

- dispone la riunione degli appelli in epigrafe indicati;
- accoglie l'istanza cautelare ai limitati fini di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissa l'udienza pubblica di discussione al 18 gennaio 2024;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici

proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Compensa le spese di fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Roberta Ravasio

IL PRESIDENTE

Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO